FISCO

www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

**Riforma fiscale.** Si conferma così la finalità antievasione della disposizione sulle intestazioni fittizie

# Interposizione, interpello ordinario

## Non si applicano le regole sulle istanze legate all'abuso del diritto

**Dario Deotto**

L'**interposizione fittizia** rientra nell'evasione e, quindi, va presentato l'**interpello ordinario** e non quello relativo all'**abuso del diritto**.

Nel testo definitivo del **decreto di riforma** degli interpelli e del contenzioso tributario (decreto legislativo 156/2015) è stata corretta, all'ultimo momento, una stortura segnalata su queste pagine.

La versione precedente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto sulla riforma degli interpelli prevedeva che il contribuente potesse interpellare l'amministrazione per le vicende relative all'interposizione fittizia (articolo 37, comma 3, del Dpr 600/1973) secondo le disposizioni valevoli per l'interpello in materia di abuso del diritto.

### Il problema risolto

La contraddizione era evidente. Dopo che il decreto sull'abuso provvede a distinguere nettamente i fenomeni di evasione dall'abuso del diritto, e dopo che, quindi, oggi (ma doveva essere così anche ieri) viene chiarito che tutte le volte che si va contra legem – e questo accade anche per tutti i fenomeni di alterazione economica, tra cui l'interposizione – si è nell'evasione, appariva davvero contraddittorio l'utilizzo dell'interpello dell'abuso per le vicende legate all'interposizione (come per tutte le ipotesi simulatorie).

Così, nel testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, viene stabilito espressamente (articolo 7, comma 7 del decreto legislativo 156/2015) che il contribuente può (l'interpello è ovviamente facoltativo) richiedere all'amministrazione un parere in ordine ai fenomeni di interposizione utilizzando l'interpello ordinario.

Si tratta di una precisazione importante, che lascia dunque una speranza che in futuro non si verifichino strane "commistioni" tra i fenomeni di evasione e di elusione (abuso del diritto), come d'altronde messo in luce dalla recente sentenza n. 40272/2015 della Corte di Cassazione (si veda Il Sole 24 ore di ieri).

### Le società di comodo

Un segnale di speranza è anche dato dal fatto che per le società di comodo non si parla più di interpello disapplicativo o comunque riconducibile all'elusione.

Infatti, nonostante l'interpello relativo alle società di comodo sia stato inserito tra quelli "probatori" – aspetto che lascia qualche dubbio – è sicuramente positivo che la tematica delle società di comodo non risulti più accostata all'elusione/abuso del diritto.

Nelle società di comodo non c'è nulla di elusivo. La normativa è nata per penalizzare l'"abuso della persona giuridica", cioè fenomeni di alterazione dei fatti economici – come la stessa interposizione – i quali non possono che essere ricondotti all'(eventuale) evasione. Il dubbio però si insinuava in considerazione del fatto che la normativa sulle società non operative richiamava la possibilità di presentare un interpello disapplicativo "delle disposizioni anti elusive" sulla base di qaunto previsto dall'articolo 37-bis, comma 8, del Dpr 600/1973. Questo riferimento poteva, quindi, far ritenere che la normativa si inquadrasse tra quelle riconducibili all'elusione.

Ora, dopo l'"accorpamento" dell'elusione nel principio di abuso del diritto, si prevede, con il decreto legislativo 156/2015, che per le società di comodo il contribuente "può interpellare" l'amministrazione attraverso quello "probatorio" di cui alla lettera b) dell'articolo 11 dello Statuto, cioè con l'interpello per la valutazione dell'adozione di specifici regimi previsti dalla legge. Al di là che – come riportato - quest'ultima scelta non sia proprio delle più felici, appare chiara la decisione di non inserirlo tra quelli riconducibili all'abuso del diritto/elusione, così che indirettamente si conferma la finalità anti evasione della disciplina delle società di comodo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ONLINE

L'INSTANT BOOK SULLA RIFORMA

Da oggi è in vendita sul sito del Sole 24 Ore l'instant book sulla riforma fiscale che contiene tutti gli approfondimenti degli esperti sui decreti legislativi attuativi della legge delega n. 23/2014, da quello sulla certezza del diritto alle orme sugli interpelli. L'instant book è acquistabile a 3,50 euro

**Decreto internazionalizzazione.** Pex anche in caso di trasferimento di sede

# Exit tax e holding alla ricerca di chiarimenti

**Riccardo Michelutti**

Con l'entrata in vigore del decreto internazionalizzazione (decreto legislativo 147/15) si rende immediatamente applicabile, con decorrenza dal periodo di imposta in corso, l'estensione operata dall'articolo 11 del decreto del regime del **tax deferral** di cui all'articolo 166, comma 2-quater del Tuir, anche alle operazioni societarie transfrontaliere aventi ad oggetto aziende (fusioni, scissioni, conferimenti di azienda). Sono invece esclusi dal tax deferral gli **scambi di azioni**, ove aventi natura realizzativa come nel caso di operazioni con Stati See (Spazio economico europeo) non coperte dalla neutralità della Direttiva fusioni, come si evince dalla collocazione della modifica normativa nell'articolo 179, comma 6 Tuir, che fa riferimento alle operazioni indicate alle lettere da a) a d) dell'articolo 178 Tuir (esclusi quindi gli scambi di azioni menzionati nella lettera e) e ai componenti dell'azienda non confluiti in una stabile organizzazione in Italia. Sul punto, peraltro, il rispetto della libertà di stabilimento di cui all'articolo 31 dell'Accordo See imporrebbe l'estensione agli stessi del regime di realizzo controllato previsto dall'articolo 177 Tuir per gli scambi azionari domestici, come desumibile dai principi espressi dalla Corte di giustizia con riferimento alla normativa finlandese (si veda la sentenza C-48/11 A Oy del 19 luglio 2012). Inoltre, posto che l'articolo 11, comma 3, del decreto internazionalizzazione è norma interpretativa dell'articolo 166, comma 2-quater, l'opzione per il regime del tax deferral dovrebbe essere fruibile anche in caso di distoglimento di beni aziendali inizialmente confluiti in una stabile organizzazione a seguito di operazioni societarie transfrontaliere poste in essere ante 2015.

L'ampliamento dell'ambito applicativo dell'articolo 166, comma 2-quater rinnova l'esigenza di dare soluzione interpretativa alla questione relativa all'applicazione della **participation exemption** nel caso di trasferimento di sede o di **operazione transfrontaliera** in uscita, poste in essere da una holding di partecipazioni, come avviene nella generalità dei casi (eventualmente previo scorporo dell'azienda operativa in una Newco). Si era già rilevato che il dubbio trae origine dalla posizione espressa nella circolare 6/06, secondo cui le partecipazioni incluse in un'azienda oggetto di realizzo non beneficiano della Pex in virtù della determinazione unitaria della relativa plusvalenza. Al riguardo, dovrebbe innanzitutto chiarirsi che la Pex spetta nel caso di trasferimento di sede (o di operazione transfrontaliera) di una cosiddetta holding statica, che non detiene un'azienda nell'accezione civilistica di cui all'articolo 2555 del Codice civile. Ferma restando l'applicazione della Pex, permane semmai il dubbio in merito all'applicabilità alle holding statiche dell'articolo 166, comma 2-quater – norma derivante dalla necessità di rispettare il principio comunitario della libertà di stabilimento –, alla luce degli sviluppi giurisprudenziali sul punto (si veda la sentenza 9 luglio 2014 della Corte Efta nel caso Olsen, cause riunite E-3/13 e E-20/13, paragrafo 99), nonché delle norme di recepimento in altri Stati Ue (si veda ad esempio, in Regno Unito, il Finance Act 2013, chapter 29, schedule 49, secondo cui la società che trasferisce la sede deve svolgere attività di impresa ("business") nello Stato di arrivo. Per ragioni sistematiche, pur a fronte della determinazione unitaria della plusvalenza da realizzo dell'azienda, la Pex dovrebbe spettare altresì nel caso di trasferimento di sede (o operazione transfrontaliera) di una cosiddetta holding dinamica, la quale, pur detenendo un'azienda sul piano civilistico, ai fini fiscali è accomunata alla holding statica in altre norme relative all'imposizione reddituale (ad esempio la valutazione per trasparenza dei requisiti oggettivi di applicazione della stessa Pex, ai sensi dell'articolo 87, comma 5 Tuir, o il regime speciale di deduzione degli interessi passivi di cui all'articolo 96, comma 5 Tuir per le holding bancarie e finanziarie).

**IL DUBBIO**
Urge una soluzione alla questione dell'applicazione della participation exemption a operazioni transfrontaliere

Invero, in termini generali, per le holding dinamiche la peculiare conformazione dell'azienda detenuta giustificherebbe un adattamento dell'interpretazione fornita nella circolare 6/06 volto a preservare, con riguardo alla plusvalenza unitaria da realizzo (sia in caso di ordinari atti di cessione sia in caso di realizzo mediante trasferimento di sede o operazione transfrontaliera in uscita), il regime Pex sulla parte di plusvalenza riferibile alle partecipazioni. Ciò a condizione che sia soddisfatto il criterio della prevalenza del valore corrente delle partecipazioni rispetto all'intero patrimonio sociale (comprensivo dell'avviamento e delle funzioni e rischi trasferiti), alla stregua di quanto già previsto dall'articolo 87, comma 5, Tuir (si veda circolari 36/04 e 7/13). La residua plusvalenza sarebbe invece assoggettata a tassazione piena, ferma restando la possibilità di accedere al regime del tax deferral di cui all'articolo 166, comma 2-quater con riguardo all'intera plusvalenza da exit (compresa quella soggetta a Pex). Naturalmente, nel caso di compresenza nel complesso aziendale facente capo alla holding dinamica di partecipazioni plusvalenti e partecipazioni minusvalenti, la plusvalenza unitaria netta da realizzo dovrebbe essere depurata delle minusvalenze che beneficiano della Pex, in ragione della loro indeducibilità ai sensi dell'articolo 101, comma 1, Tuir.

La tassazione in misura piena dell'intera plusvalenza da exit, secondo quanto indicato nella circolare 6/06, rimarrebbe invece applicabile solo nel caso di holding in cui le partecipazioni esprimono una quota inferiore alla metà del valore del patrimonio aziendale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di CISAL - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori

# A chi serve la chiusura del Formez?

## *Il Governo salva gli enti inutili e demolisce l'efficiente Formez. Creando altri disoccupati*

Non si comprende quale sia la logica politica, se esiste, che muove l'azione del Governo nel campo del riordino delle aziende pubbliche. L'ex commissario per la revisione della spesa pubblica, Carlo Cottarelli, aveva censito ben settemila enti o aziende inutili, soprattutto municipalizzate, che in molti casi contano più amministratori e dirigenti – alcune decine di migliaia – che impiegati. La Corte [illegible] ha calcolato in 26 m[illegible] costi delle quasi [illegible]cipalizzate, delle q[illegible] in perdit[illegible] or parte del totale non [illegible] servizi adeguati o beni di pubblica utilità. È noto che il rapporto di Cottarelli giace ancora nei cassetti di Renzi e della Madia, che si guardano bene dall'intervenire su comuni e regioni. Intanto, invece di mettere ordine con urgenza in tale perverso sistema, che foraggia le clientele locali e rappresenta il vero buco nero della spesa pubblica improduttiva, il Governo sfodera una decisione degna di miglior causa colpendo enti utili e manifestando, piuttosto che la volontà di razionalizzazione e semplificazione, l'intenzione di "ministerializzare" tutto ciò che, godendo di una seppure limitata autonomia, possa venire a costituire elemento di confronto. Privatizza la Croce Rossa, creando un danno che prima o poi l'intero Sistema Paese pagherà, mettendo in estrema difficoltà tutto il personale dell'ente che ha sinora costituito l'ossatura principale del soccorso pubblico. Scippa Inps e Inail dei rispettivi servizi ispettivi, che accertano un miliardo l'anno di evasione contributiva, e li sostituisce con un nuovo carrozzone ministeriale. Abolisce il PRA, il pubblico registro automobilistico, in nome del nuovo "archivio dei beni mobili registrati" (automobili, motocicli, ecc.), gestito dalla Motorizzazione. Dopo anni di strangolamento progressivo dell'ENIT, riesce a trasferire l'attività di promozione dell'Italia all'estero a un ente pubblico economico, di fatto comportando una gestione priva[illegible] pubblica e facendo sì che siano [illegible] istituzionali a rappresentare le risorse più preziose del Paese. Infine, demolisce le poche aziende pubbliche che producono utili, com'è il caso del Formez.

La *Associazione Formez* Pa, partecipata dal ministero della funzione pubblica e dalle regioni, si occupa tra l'altro di formazione e di attivazione di fondi comunitari. Il Formez riceve dallo Stato circa 16 milioni annui per le spese di funzionamento e produce ben 40 milioni in termini di fondi comunitari. I bilanci degli ultimi cinque anni risultano sempre in attivo e addirittura quello del 2014, anno del commissariamento ad opera del governo Renzi, registra un attivo di quattro milioni. Il commissario dell'ente – il giovane avvocato siciliano Harald Bonura – ha sempre affermato, nelle sue apparizioni nella sede romana di viale Marx, di non aver ricevuto un mandato preciso da parte della ministra Marianna Madia. Salvo poi partorire, dopo lungo travaglio, una deliberazione commissariale (la numero 24 del 6 ottobre), devastante per il futuro del Formez e dei suoi trecento dipendenti, che i sindacati hanno chiesto di ritirare o sospenderne gli effetti nel corso di una dura protesta dinanzi Palazzo Vidoni, sede del ministero della Madia, avvenuta lunedì scorso. Fatto sta che, in oltre un anno di commissariamento, l'attività del Formez è stata costantemente impoverita e le stesse commesse provenienti dal dipartimento della funzione pubblica sono state azzerate. È il caso di *Linea Amica*, la struttura di facilitazione dei rapporti tra cittadini e pubbliche amministrazioni, voluta dall'allora ministro Renato Brunetta e gestita dal Formez grazie a giovani lavoratori precari che, per scelta politica, sono andati a infoltire la marea dei disoccupati. Il ridimensionamento dell'ente è pagato dalla parte più debole, cioè dai lavoratori. Un primo effetto si è concretizzato con l'espulsione dal lavoro di un terzo dei 159 precari, che da anni costituiscono l'ossatura produttiva del Formez. Un altro centinaio di residuali contratti di lavoro a tempo determinato scadranno nei prossimi mesi e tutto lascia prevedere che il governo, attraverso il commissario, intenda non rinnovarli. Si prevedono, dunque, nuovi disoccupati tra chi attualmente è impegnato nella gestione delle [illegible]zioni finalizzate all'attivazione dei fon[illegible]li europei e nei servizi informatici. Una p[illegible] lese contraddizione con quanto affermato da Matteo Renzi e dai suoi ministri in merito allo spreco scandaloso di un miliardo e mezzo di finanziamenti europei messi a disposizione delle regioni del sud e tornati a Bruxelles perché non utilizzati. Invece di rafforzare l'unica efficace struttura di supporto alle regioni, la si condanna ad una lenta consunzione. Che fine faranno i 120 progetti finanziati dall'Unione Europea, attualmente gestiti dal Formez e dei quali sono destinatari regioni ed enti del Mezzogiorno? Con i lavoratori del Formez verrà gettato a mare quel poco di buono che l'Italia ha fatto nel settore grazie alla loro professionalità, nonostante l'incapacità e l'insipienza della politica nazionale e locale? Sono domande che le organizzazioni sindacali avrebbero voluto porre alla ministra Marianna Madia, che non si è neanche scomodata a ricevere personalmente i rappresentanti dei preoccupatissimi lavoratori. Così come si è, finora, sottratto allo scomodo confronto di merito col sindacato lo stesso commissario dell'ente.

In un duro comunicato, che annuncia la proclamazione dello stato di agitazione, le federazioni sindacali di categoria Fialp Cisal, Uil Pa, Cisl Fp e Cgil Fp denunciano: "*Quanto sta avvenendo al Formez, il Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P. A., è semplicemente sconcertante. A quasi un anno dall'atto con cui l'Assemblea dei Soci* (costituita da dipartimento della funzione pubblica e regioni, Ndr.) *ha dato mandato al Commissario di predisporre un piano di rilancio* – continuano i sindacati -, *con una decisione incomprensibile anche alla luce di quanto già approvato dalla stessa Assemblea, si è deciso di chiudere la sede di Napoli e trasferire a Roma tutto il personale*". La mobilitazi[illegible] dei lavoratori – concludono i [illegible]dacati, [illegible]nunciando manifesta[illegible]ni di protesta di[illegible] sede del m[illegible]stero della funzione pubbl[illegible] *rivolge anche alla politica n[illegible]e ci sconcerta la totale [illegible]nza con cui lascia s[illegible] assunte decisioni che potrebbero compromettere il futuro stesso del Formez, laddove invece dovrebbe tenere in gran conto il supporto che questo Ente può assicurare alle amministrazioni pubbliche nell'implementazione dei recenti interventi di riforma*".

Per tutta risposta, con un atto che la Fialp – Cisal ha definito provocatorio e in palese violazione dei diritti sindacali e dei lavoratori, la citata deliberazione commissariale chiude la sede di Napoli proprio all'indomani della notizia relativa alla messa a disposizione, a titolo quasi gratuito (si parla di un decimo del prezzo di mercato), da parte della regione Campania della sede che ospitava la *Astir*. Non solo. Il commissario vanta di aver dimezzato il costo del personale a tempo determinato senza però quantificare la ben più consistente perdita economica che il Formez ha subito a seguito della dismissione di commesse e convenzioni nelle quali erano impegnati quei lavoratori.

Il disegno ora è chiaro. Si vuole lo spezzatino di un ente che funziona, finanziariamente in attivo, per poi giustificarne la chiusura. Come avvoltoi, gli studi privati di consulenza sono già pronti a far bottino mentre è sempre pronto un nuovo carrozzone, l'*Agenzia per la Coesione Territoriale*. Della serie, privatizzare i profitti e socializzare le perdite. Nulla di nuovo.

*Giuseppe Marro*

CISAL
Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori
Via Torino, 95 - 00184 Roma
Tel. 06.3211627 - Fax 06.3212521
email: info@cisal.org - sito web: www.cisal.org

**Partecipazioni.** Parere dell'Ufficio studi del Notariato

# Bonus su donazioni di quote se la «somma» dà il controllo

**Angelo Busani**

Se sia effettuata una contestuale pluralità di **donazioni di partecipazioni sociali**, mediante le quali il donatario acquisisca il **controllo della società**, anche se le singole donazioni abbiano a oggetto partecipazioni "non di controllo", compete l'**agevolazione** prevista all'articolo 3, comma 4-ter del Dlgs 346/1990, e cioè l'esclusione dell'imposta di donazione. È quanto sostiene l'ufficio studi del **consiglio nazionale del Notariato** (risposta al Quesito Tributario n. 71-2015/T).

L'ipotesi è, per esempio, quella di due genitori, titolare uno di una quota del 50 per cento e l'altro di una quota del 40 per cento del capitale sociale della Alfa Srl: si tratta, in entrambi i casi, di partecipazioni "non di controllo", in quanto, per essere tale, una quota di partecipazione al capitale sociale deve (articolo 2359, comma 1, n. 1), codice civile) attribuire «la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria».

Ebbene, se ambedue i genitori donano contestualmente dette partecipazioni al figlio, si può considerare che costui abbia conseguito il controllo della società (nel senso voluto dal predetto articolo 3, comma 4-ter)? La risposta è positiva se si guarda all'operazione nel suo complesso, mentre è negativa se si osserva ciascun atto di donazione separatamente dall'altro.

Alla luce di questa osservazione, ci si chiede allora se per l'applicazione dell'agevolazione di cui all'art.icolo3, comma 4-ter del Dlgs 346/1990 (esclusione dall'imposta di donazione per gli atti di donazione mediante i quali viene «acquisito o integrato il controllo» da parte del donatario) si debbano valutare le varie donazioni singolarmente considerate (anche se poste in essere contestualmente) oppure si possa prenderle in esame nel loro insieme.

**L'INDICAZIONE**
Esenzione dall'imposta anche quando i donatari sono in comunione e raggiungono la maggioranza delle quote

Il consiglio nazionale del Notariato indica che quest'ultima è la soluzione da percorrere. Anzitutto ricordando che per l'ottenimento dell'agevolazione in parola occorre aver riguardo non all'entità della quota che "decolla" dal donante, ma alla situazione che si determina in capo al donatario a seguito della donazione (vale a dire: una donazione di una quota del 4% è agevolata se il donatario già sia titolare del 47 per cento, perché la partecipazione risultante è, appunto, "di controllo"). Il Cnn osserva poi che, se oggetto di agevolazione è dunque il "risultato" che si determina in capo al donatario, allora deve concludersi che nell'agevolazione rientra anche il caso della donazione contestuale di quote "non di controllo" le quali, fra loro sommate, diano origine appunto a una partecipazione "di controllo". È dunque ragionevole ricondurre all'ambito applicativo dell'articolo 3 comma 4-ter del Dlgs 346/1990 anche l'ipotesi in cui lo stesso sia acquisito dall'avente causa per effetto della sommatoria tra partecipazioni di minoranza contestualmente acquistate mediante trasferimenti gratuiti congiunti.

L'esclusione dalla imposta di donazione compete quindi:

- sia alla donazione contestuale di due partecipazioni non di controllo (in ipotesi: del 40 per cento ciascuna) che realizzano in capo all'unico donatario una situazione di controllo (l'80 per cento);
- sia alla donazione contestuale di due partecipazioni non di controllo (in ipotesi: del 30 per cento ciascuna) che realizzano in capo alla comunione dei donatari una situazione di controllo (si pensi alla donazione alla comunione tra i tre figli dei genitori donanti, i quali conseguono la quota del 60 % in comune e pro indiviso tra loro, in parti eguali o diseguali a seconda dei casi).

© RIPRODUZIONE RISERVATA